



2026/1119

1.9.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1119 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 12, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente agli obiettivi generali di cui al regolamento (UE) 2024/3005, in particolare quelli relativi al miglioramento della trasparenza e dell'affidabilità delle attività dei fornitori di rating ESG, è opportuno che il presente regolamento garantisca che le informazioni da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*) ai fini dei processi di autorizzazione e riconoscimento dei fornitori di rating ESG siano sufficienti per consentire all'ESMA di prendere decisioni informate pertinenti.
- (2) Le norme tecniche di regolamentazione da adottare sulla base dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 12, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbero essere raggruppate in un unico regolamento delegato della Commissione per garantire che tutte le disposizioni che regolano l'autorizzazione, la registrazione e il riconoscimento di fornitori di rating ESG siano consolidate in un unico regolamento.
- (3) Le informazioni presentate all'ESMA possono contenere informazioni sull'identità del referente, dell'alta dirigenza e del rappresentante legale di un fornitore di rating ESG richiedente, nonché analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di rating ESG. Tali informazioni comprendono dati personali. Conformemente al principio della minimizzazione dei dati sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dovrebbero essere richiesti soltanto i dati personali necessari per consentire all'ESMA di valutare la conformità della domanda di autorizzazione a operare in qualità di fornitore di rating ESG o di riconoscimento di un fornitore di rating ESG rispetto alle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/3005.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. A questo proposito, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
- (5) I dati personali, in particolare la prova dell'assenza di precedenti penali per ciascun membro dell'alta dirigenza di un fornitore di rating ESG in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla fornitura di servizi finanziari o di dati, ad atti di frode o di appropriazione indebita, dovrebbero essere conservati dal fornitore di rating ESG e dall'ESMA per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni dell'alta dirigenza interessata.

⁽¹⁾ GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (6) Per garantire che l'ESMA possa valutare se rispettano il quadro pertinente, comprese le misure e le garanzie che sono tenuti ad attuare in relazione alla separazione delle attività commerciali, i fornitori di rating ESG che intendono presentare richiesta di autorizzazione a fornire indici di riferimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005 nel momento in cui presentano domanda di autorizzazione a esercitare l'attività nell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento dovrebbero fornire all'ESMA informazioni supplementari al riguardo.
- (7) I membri dell'alta dirigenza dei fornitori di rating ESG esercitano un'influenza significativa sulle attività di tali fornitori di rating. Di conseguenza è necessario imporre ai fornitori di rating ESG di includere nella loro domanda di autorizzazione una prova dell'onorabilità di tali membri e un certificato ufficiale o una prova equivalente presentato o presentata da ciascun membro dell'alta dirigenza che confermi l'assenza di condanne per determinati reati. Il certificato ufficiale dovrebbe essere sufficientemente recente da fornire un livello di garanzia aggiornato e dovrebbe riguardare un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (8) L'allegato I, lettera g), del regolamento (UE) 2024/3005 impone che le domande di autorizzazione contengano il numero di analisti di rating, dipendenti e altre persone che lavorano per il richiedente che sono coinvolti direttamente in attività di rating ESG, nonché il livello di esperienza e formazione conseguito. Al fine di specificare ulteriormente tale obbligo e tenendo conto dei vari tipi di valutazione, le informazioni dovrebbero riguardare anche gli analisti e il personale coinvolti nello sviluppo e nella revisione della metodologia di rating ESG e che attuano e gestiscono i sistemi, le risorse e le procedure necessari affinché i fornitori di rating ESG rispettino i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2024/3005. Per semplificare la procedura di domanda, le informazioni fornite dovrebbero essere a livello di squadra o gruppo di persone che svolgono le attività in questione.
- (9) L'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005 vieta ai fornitori di rating ESG di svolgere determinate attività o impone loro di separarle dalle loro attività di rating ESG. Al fine di verificare se il richiedente abbia adottato le misure necessarie per garantire che le altre attività o gli altri servizi che fornisce non interferiscano indebitamente con le sue attività di rating ESG né ne compromettano l'integrità, i richiedenti dovrebbero fornire un livello adeguato di informazioni sulle misure messe in atto a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/3005.
- (10) Per salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e l'utilizzabilità dei dati alla luce dell'aumento della digitalizzazione, tutte le informazioni presentate all'ESMA in una domanda dovrebbero essere leggibili meccanicamente, strutturate in modo da essere facilmente identificate, riconosciute ed estratte da un'applicazione software e fornite su un supporto durevole.
- (11) Al fine di agevolare l'ESMA nell'identificare i documenti che un richiedente ha presentato nell'ambito della domanda di autorizzazione e registrazione, dovrebbe essere fornito un numero di riferimento unico per ciascun documento.
- (12) A fini di garanzia e rendicontabilità, la domanda di autorizzazione o registrazione presentata all'ESMA dovrebbe includere una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente, attestante che, per quanto a conoscenza di tale membro, le informazioni fornite sono esatte e complete.
- (13) Dato che il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/3005, che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026, è opportuno allineare le date di applicazione dei due regolamenti.
- (14) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 maggio 2026.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾,

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Domanda di autorizzazione a esercitare l'attività di fornitore di rating ESG

1. Il richiedente di un'autorizzazione quale fornitore di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – *environmental, social and governance*) presenta all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA – *European Securities and Markets Authority*), oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Il fornitore di rating ESG che presenta una domanda di autorizzazione di avallo unitamente a una domanda a norma del paragrafo 1 include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.
3. Il fornitore di rating ESG che presenta una richiesta di fornire indici di riferimento include nella propria domanda di autorizzazione quale fornitore di rating ESG, oltre alle informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/3005 e alle informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Domanda per il riconoscimento di un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione

Il richiedente del riconoscimento quale fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione presenta all'ESMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3005, le informazioni di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

Formato della domanda

1. Il richiedente attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento che presenta. Egli precisa chiaramente a quale prescrizione specifica del presente regolamento si riferiscono le informazioni presentate e in quale documento sono fornite tali informazioni.
2. I richiedenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui agli allegati II, III, IV e V del presente regolamento in un formato leggibile meccanicamente che:
 - a) consenta che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;
 - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
3. Il richiedente correda la domanda di una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.

Articolo 4

Numero di dipendenti

I richiedenti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o del riconoscimento di cui all'articolo 2 stimano il numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno, calcolato come il totale delle ore lavorate annualmente da tutti i dipendenti diviso per il numero massimo di ore di un dipendente soggette a compensazione in un anno lavorativo secondo quanto specificato dal diritto nazionale applicabile.

*Articolo 5***Politiche e procedure**

I richiedenti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 o del riconoscimento di cui all'articolo 2 forniscono copia delle politiche e delle procedure adottate per conformarsi all'allegato II, parti J, K e M, agli allegati IV e V del presente regolamento.

*Articolo 6***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

Le informazioni da fornire in una domanda di autorizzazione o di riconoscimento a norma degli allegati II, III, IV e V sono accompagnate dalla tabella seguente opportunamente compilata.

Allegato pertinente del presente regolamento	Numero di riferimento del documento	Titolo del documento	Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione
...			
...			
...			
...			

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RICONOSCIMENTO

PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente;
- b) indirizzo della sede legale del richiedente all'interno dell'Unione [Stato membro, città, indirizzo postale, codice postale] o indirizzo della sede legale del richiedente al di fuori dell'Unione [paese, città, indirizzo postale, codice postale], a seconda dei casi;
- c) collegamento ipertestuale al sito web del richiedente;
- d) se disponibile, il numero identificativo della persona giuridica (LEI) del richiedente.

PARTE B – DETTAGLI DELLA PERSONA DI CONTATTO

- a) Nome;
- b) qualifica;
- c) indirizzo;
- d) indirizzo di posta elettronica;
- e) numero di telefono.

PARTE C – FORMA GIURIDICA

Prova della forma giuridica del richiedente, ad esempio un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinente o altre prove equivalenti.

PARTE D – ASSETTO PROPRIETARIO

- a) Statuto del richiedente;
- b) assetto proprietario del richiedente, che specifichi:
 - i) la percentuale di capitale;
 - ii) la natura della partecipazione (diretta o indiretta);
 - iii) la percentuale dei diritti di voto dei proprietari pertinenti;
- c) un diagramma che illustri i legami proprietari tra il richiedente, le sue imprese madri e le sue imprese figlie, indicando tutte le imprese incluse nel diagramma con la loro denominazione giuridica completa.

PARTE E – ATTIVITÀ

Per ciascuna impresa inclusa nel diagramma di cui alla parte D, lettera c), che svolge attività di rating ESG o una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005:

- a) Il tipo di attività svolta, indicando se si tratta di un'attività di rating ESG o di una delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005;
- b) se del caso, il nome dell'autorità competente responsabile di vigilare sull'attività in questione.

PARTE F – ALTA DIRIGENZA

- a) Un organigramma che descriva in dettaglio la struttura organizzativa del richiedente e che identifichi chiaramente il ruolo, le funzioni e le responsabilità di ciascun membro dell'alta dirigenza;
- b) per ciascun membro dell'alta dirigenza:
 - i) nome;
 - ii) luogo di nascita;
 - iii) data di nascita;
 - iv) ruolo in seno all'alta dirigenza del richiedente;

- v) curriculum vitae indicante almeno il livello di qualifica, esperienza e formazione;
- vi) una prova dell'assenza di precedenti penali per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, frode o appropriazione indebita, mediante un certificato ufficiale.

Ai fini della lettera b), punto vi), qualora tale certificato non sia disponibile nel paese interessato, un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'ESMA a chiedere tale informazione alle autorità pertinenti per verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, frode o appropriazione indebita.

PARTE G – RISORSE UMANE

- a) il numero di analisti di rating direttamente coinvolti nelle attività di rating ESG e una sintesi della loro esperienza complessiva nel settore, del loro livello di formazione e del loro livello di anzianità;
- b) escludendo il personale di cui alla lettera a), il numero di dipendenti e altre persone che lavorano per il richiedente che sono direttamente coinvolti nelle attività di rating ESG, unitamente a una sintesi dell'esperienza nel settore, del livello di formazione e del livello di anzianità per settore di competenza, e che sono impegnati in una delle attività seguenti:
 - i) lo sviluppo e la revisione delle metodologie;
 - ii) la raccolta e l'analisi dei dati;
 - iii) lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione di sistemi informatici, risorse, politiche e procedure interne del fornitore di rating ESG necessari ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2024/3005.

Al fine di semplificare la procedura di domanda, le informazioni fornite dovrebbero essere a livello di squadra o gruppo di persone che svolgono le attività in questione.

PARTE H – COPERTURA DI MERCATO PREVISTA

- a) Il numero di prodotti di rating ESG che il richiedente intende fornire nell'Unione;
- b) per ciascun prodotto di rating ESG che il richiedente intende fornire nell'Unione:
 - i) il nome del prodotto;
 - ii) una descrizione del prodotto;
 - iii) il numero o il numero previsto di elementi valutati contemplati.

PARTE I – PROCEDURE E METODOLOGIE DEI RATING ESG

- a) Per ciascun prodotto di rating ESG indicato a norma della parte H, una descrizione delle procedure e delle metodologie applicabili per l'emissione di rating ESG, comprese informazioni:
 - i) che precisino se il richiedente prevede di utilizzare le informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;
 - ii) che precisino se il richiedente prevede di utilizzare metodologie basate su dati scientifici e tiene conto dei traguardi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi o di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente;
- b) sulle procedure per il riesame dei rating ESG;
- c) sulle procedure per il riesame delle metodologie di rating ESG.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).

⁽²⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

PARTE J – POLITICHE O PROCEDURE APPLICATE PER INDIVIDUARE, GESTIRE E SEGNALARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI

Le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/3005, comprese le informazioni seguenti:

- a) Una descrizione dei canali interni di comunicazione per ricevere e trattare le informazioni fornite da persone che segnalano violazioni effettive o potenziali del principio di indipendenza, così come delle misure che garantiscono la protezione dell'identità di tali persone;
- b) il processo di riesame e approvazione per l'acquisizione di nuovi clienti, le operazioni su conti personali dei dipendenti, le attività professionali esterne e l'accettazione di regali e ospitalità;
- c) i criteri per determinare la retribuzione delle persone di cui alla parte G;
- d) il mandato dell'organo di gestione.

PARTE K – ACCORDI DI ESTERNALIZZAZIONE

Se del caso, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività oggetto del regolamento (UE) 2024/3005, incluso:

- a) La politica di esternalizzazione o altri documenti attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2024/3005;
- b) una copia degli eventuali accordi di esternalizzazione esistenti.

PARTE L – ALTRE ATTIVITÀ, COMPRESI GLI AVALLI PREVISTI

Se del caso, informazioni sulle altre attività commerciali del richiedente, tra cui:

- a) nome e descrizione di altre attività commerciali che il richiedente eventualmente svolge o intende svolgere;
- b) se del caso, il nome dell'autorità competente responsabile di vigilare sulle attività di cui alla lettera a).

PARTE M – MISURE SPECIFICHE CHE IL RICHIEDENTE DEVE ATTUARE

- a) Per tutte le attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) e f), del regolamento (UE) 2024/3005, informazioni relative alle misure specifiche che il richiedente ha messo in atto conformemente alle [norme tecniche di regolamentazione sulla separazione delle attività];
- b) una spiegazione dei motivi per cui il richiedente ritiene sufficienti le misure di cui alla lettera a).

PARTE N – ATTIVITÀ DI RATING ESG PRECEDENTI

Se del caso, informazioni sulle precedenti attività di rating ESG, incluso:

- a) eventuali licenze pertinenti detenute, con indicazione dei periodi di validità;
- b) eventuali prodotti di rating ESG forniti in precedenza che non figurano nella parte H;
- c) la denominazione della persona giuridica sotto la cui egida sono state svolte le attività;
- d) se del caso, il nome dell'autorità responsabile di vigilare su tali attività.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUPPLEMENTARI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI FORNITORI DI RATING ESG STABILITI AL DI FUORI DELL'UNIONE

PARTE A – RAPPRESENTANTE LEGALE NELLO STATO MEMBRO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il rappresentante legale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005:

- a) nome completo;
- b) identificativo della persona giuridica (LEI) (se del caso);
- c) atto costitutivo, statuto o altri documenti costitutivi;
- d) informazioni indicanti se è soggetto a vigilanza e il nome dell'autorità di vigilanza;
- e) conferma scritta dell'autorità del rappresentante legale ad agire per conto del fornitore di rating ESG conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005;
- f) nome e cognome, titolo, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del referente all'interno del rappresentante legale.

PARTE B – INFORMAZIONI SULLE MISURE DI CONFORMITÀ

Per quanto riguarda la conformità rispetto alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG forniscono:

- a) una valutazione da parte del rappresentante legale dell'adeguatezza delle misure messe in atto dal fornitore di rating ESG;
- b) una descrizione delle misure messe in atto dal rappresentante legale per monitorare la conformità su base continuativa.

PARTE C – INFORMAZIONI SUL FATTURATO

Per ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi:

- a) una copia delle relazioni finanziarie annuali del fornitore di rating ESG per gli ultimi tre anni consecutivi, compresi i bilanci d'esercizio individuali e consolidati, se del caso;
- b) le relazioni di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidati di cui alla lettera a), qualora questi siano soggetti a revisioni legali esterne indipendenti;
- c) qualora non siano disponibili le relazioni di revisione di cui alla lettera b), una valutazione del fatturato netto annuo di tutte le sue attività da parte di un revisore legale esterno indipendente o una certificazione dell'autorità competente del paese terzo in cui il fornitore di rating ESG è stabilito.

PARTE D – INFORMAZIONI SUI RATING ESG DESTINATI A ESSERE DISTRIBUITI NELL'UNIONE

L'elenco, in formato.csv, dei rating ESG effettivi o futuri che alla data della domanda sono destinati alla pubblicazione o alla distribuzione nell'Unione.

PARTE E – INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ AL DI FUORI DELL'UNIONE

Se del caso, per quanto riguarda le attività del fornitore di rating ESG al di fuori dell'Unione:

- a) nome dell'autorità competente del paese terzo responsabile per la vigilanza di detto fornitore;
- b) indirizzo di tale autorità competente del paese terzo;
- c) attività per la quale il fornitore di rating ESG è titolare di licenza o soggetto a vigilanza;
- d) date rispettive a partire dalle quali il fornitore di rating ESG ha ottenuto una licenza o è stato soggetto a vigilanza.

ALLEGATO IV

**INFORMAZIONI SPECIFICHE SUPPLEMENTARI DA FORNIRE NEL CONTESTO DELL'AVALLO DI
RATING ESG**

Indicare se il fornitore di rating ESG sta chiedendo l'autorizzazione ad avallare rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3005 e, in caso affermativo, per ciascun avallo previsto:

- a) il nome e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI) delle persone giuridiche che emettono i rating ESG che saranno avallati;
 - b) le informazioni richieste a norma dell'allegato II, parte H, del presente regolamento per ciascun prodotto di rating ESG da avallare;
 - c) le ragioni oggettive dell'avallo di ciascun prodotto di rating ESG;
 - d) le misure messe in atto dal fornitore di rating ESG per garantire il rispetto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005.
-

ALLEGATO V

**INFORMAZIONI SPECIFICHE SUPPLEMENTARI DA FORNIRE NEL CONTESTO DELLA FORNITURA DI
INDICI DI RIFERIMENTO**

Un'indicazione che precisi se il fornitore di rating ESG sta chiedendo di essere autorizzato a fornire indici di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005 e, in caso affermativo:

- a) le misure specifiche indicate che il richiedente ha adottato in applicazione dell'articolo 3 delle [norme tecniche di regolamentazione sulla separazione delle attività];
- b) una valutazione dei motivi per cui il richiedente ritiene che le misure di cui alla lettera a) siano sufficienti;
- c) informazioni che indichino se il fornitore di rating ESG fornisce o intende fornire indici di riferimento che perseguono obiettivi di sostenibilità, in particolare indici di riferimento UE di transizione climatica quali definiti all'articolo 3, punto 23 bis), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, quali definiti all'articolo 3, punto 23 ter), di tale regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).